

FOGLIO INFORMATIVO - CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Kiron Partner SpA

Via Monte Bianco n. 60/A
20089 ROZZANO (MI)
Tel. 02.52.85.81 Fax 02.52.85.83.11
kironpartner@tecnocasa.com
Cod. Fisc. e registro imprese di Milano 08986120155
P. IVA 11346070151
C.C.I.A.A. Milano 1263692
Iscrizione Albo B.I. società n. 4772
Iscrizione Albo B.I. Legale rappresentante n. 361
Capitale sociale: € 1.000.000,00

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

E' mediatore creditizio, ai sensi della normativa, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente. E' invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

Rischi:

Il rischio dell'operazione consiste nella possibilità di non trovare un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Provvigione:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO
- Credito ipotecario	0.00%
- Credito al consumo	0.00%
- Locazione finanziaria	0.00%
-	
-	

La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

Penale

In caso di scioglimento del rapporto da parte del Cliente, è a Suo carico una penale nella misura massima del **0.50%** della somma capitale richiesta.

Spese

Nel caso di contratto di mediazione creditizia conferito in forma non esclusiva e revocabile, il Cliente è tenuto a corrispondere il rimborso delle spese sostenute e documentata dal mediatore ex art. 1756 C.C. per un massimo di € **100,00**.

Non sono previsti altri oneri, commissioni o spese a carico del Cliente.

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

Conferimento del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma:

- a) esclusiva e irrevocabile;
- b) non esclusiva e revocabile.

Obblighi non compresi nel contratto di mediazione creditizia

Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva della mediazione e segnatamente, in ordine alla concreta concessione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruzione pratica previste dalle banche o intermediari finanziari mutuanti.

Inadempimento degli obblighi contrattuali e conseguenze in presenza di un contratto di mediazione creditizia esclusivo e irrevocabile

Il Cliente si impegna a corrispondere al mediatore creditizio una somma, a titolo di penale ex art. 1382 e ss C.C. pari a € 300,00 , ridotta rispetto alla provvigione pattuita, nelle seguenti ipotesi:

- a) revoca del contratto di mediazione creditizia prima della scadenza, ove pattuita l'irrevocabilità;
- b) rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte della banca o intermediario finanziario;
- c) errate indicazioni fornite al mediatore circa le garanzie reali o personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- d) mancata produzione della documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di finanziamento;
- e) violazione del patto di esclusiva.

Foro competente

In caso di controversia relativa al presente contratto di mediazione creditizia, foro competente esclusivo sarà quello indicato dal contratto di mediazione creditizia concordato dalle parti.

LEGENDA:

Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l'attività di mediazione creditizia

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell'attività del mediatore creditizio sono:

- 1) locazione finanziaria
- 2) acquisto di crediti;
- 3) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento
- 4) credito ipotecario
- 5) prestito su pegno
- 6) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Provvigione

Compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare procacciato.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo:

E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono compresi: il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi, le spese di istruttoria, di revisione del finanziamento, di apertura e di chiusura della pratica di credito, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese di assicurazione o garanzia, il costo dell'attività di mediazione, ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

TAEG – Tasso anno effettivo globale:

Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indicatore di tasso di un'operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo del T.A.E.G. tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento: spese di istruttoria pratica, commissioni d'incasso e assicurazioni obbligatorie. Non rientrano a far parte dei parametri che incidono sul T.A.E.G. i bolli statali, le tasse e le assicurazioni .

Rozzano, martedì 1 febbraio 2011

Aggiornamento n. 05/2011

DATI E QUALIFICA DEL MEDIATORE CREDITIZIO PROPONENTE: